


	<p>Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it</p> <p>13 luglio 2025</p>	
<p>da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA  
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

## **ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DOCENTI – LE NOSTRE FAQ**

In previsione dell'apertura delle istanze di lunedì 14 luglio, mettiamo a disposizione una raccolta di FAQ dedicate alle assegnazioni provvisorie del personale docente per l'a.s. 2025/2026.

Le FAQ sono pensate per fornire chiarimenti operativi e normativi sui requisiti, i vincoli, le precedenze, l'espressione delle preferenze, la valutazione dei punteggi e tutti gli aspetti utili alla corretta compilazione della domanda, in base al nuovo CCNI.

**Si allegano faq**

## FAQ – Assegnazioni provvisorie docenti 2025/2026

---

### 1. Quando si potrà presentare la domanda?

Le domande saranno aperte **dal 14 al 25 luglio 2025**.

---

### 2. Chi può partecipare e con quali possibilità?

- Docenti di ruolo assunti **entro il 2022/23**: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita.
- Docenti di ruolo assunti **nel 2023/24 o 2024/25**: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).
- Docenti con **nomina giuridica 2024/25 ed economica 2025/26**: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).

#### **Docenti con contratto finalizzati al ruolo/abilitazione**

- **GPS I fascia sostegno:**
    - se **assunti a TD entro l'a.s. 2022/23 e a TI entro il 2023/24**: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita.
    - se **assunti a TD 2023/24 e a TI 2024/25**: domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).
    - se **assunti a TD 2024/25** (ruolo nel 2025/26): provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) + superamento prova. Domanda cartacea in entrambi i casi.
  - **Concorso straordinario bis:**
    - se **assunti a TD entro l'a.s. 2022/23 e a TI entro il 2023/24**: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita.
    - se **assunti a TD 2023/24 e a TI 2024/25**: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).
    - se **assunti a TD 2024/25** (ruolo nel 2025/26): provinciale consentita previo superamento prova, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) + superamento prova. Domanda cartacea in entrambi i casi.
  - **Concorso PNRR assunti a TD 2024/25**: domanda provinciale consentita solo se abilitati entro il 10 agosto 2025, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) + abilitazione entro il 10 agosto 2025. Domanda cartacea in entrambi i casi.
-

**3. Come saranno valutati i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all'abilitazione assunti a tempo determinato nel 2024/25 e alle condizioni previste?**

I docenti con **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all'abilitazione** saranno valutati **in subordine** rispetto ai docenti che hanno già un **contratto a tempo indeterminato**.

---

**4. Cosa significa "in subordine" nella valutazione?**

Significa che le domande dei docenti con contratto a tempo determinato saranno considerate **dopo** aver preso in considerazione le richieste dei docenti con contratto a tempo indeterminato, che hanno quindi una precedenza nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria.

---

**5. Come si presenta la domanda?**

- **Docenti con contratto a tempo indeterminato:** tramite Istanze OnLine (POLIS).
  - **Docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o al conseguimento dell'abilitazione nell'a.s. 2024/25:** con modello cartaceo MIM via PEC o strumenti CAD.
- 

**6. Quali deroghe permettono domanda ai vincolati?**

- Genitori con figli minori di 16 anni.
  - Disabilità personale o assistenza a familiare disabile (L. 104/92).
  - Congedo biennale per assistenza.
  - Coniuge/figlio di mutilato o invalido (L. 118/1971).
  - Figli di genitori  $\geq 65$  anni (anche non conviventi).
- 

**7. Deroghe: quali sono le indicazioni particolari per i docenti con diritto ai sensi della legge 104/92 (art. 21 e 33, comma 6)?**

- La **prima preferenza** deve essere il **proprio comune o distretto sub-comunale di residenza**.

- È possibile **anteporre singole scuole** appartenenti al comune o distretto di residenza.
  - Se nel comune non ci sono scuole richiedibili, si deve indicare:
    - Il **codice sintetico del comune viciniore** a quello di residenza, oppure
    - Una **scuola con plesso nel comune di residenza**, seguita comunque dal codice sintetico del comune viciniore.
- 

## **8. Quali sono le condizioni inderogabili per la validità della domanda anche in presenza di deroga?**

La domanda è valida solo se:

- Si possiede un requisito previsto dal CCNI.
- La **prima preferenza** espressa coincide sia con:
  - Il **comune o distretto sub-comunale della deroga** (anche preceduto da singole scuole), e
  - Il **comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento** (anche preceduto da singole scuole).

Questa condizione è indispensabile per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

---

## **9. Quali eccezioni sono previste per il coniuge militare?**

- L'assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, è consentita anche in assenza di deroga se:
    - Il coniuge o la persona unita civilmente è trasferito d'autorità;
    - È dichiarata la convivenza.
  - Tuttavia, si deve comunque possedere un requisito previsto dal CCNI e rispettare il vincolo relativo alla prima preferenza da esprimere nel modulo domanda.
- 

## **10. Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola si applica alla mobilità annuale?**

No. Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola, previsto per trasferimenti e passaggi, **non si applica alla mobilità annuale.**

Chi è vincolato per scelta puntuale di scuola può, quindi, presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale sia interprovinciale, **salvo altri vincoli previsti.**

## **11. Quali sono i motivi validi per presentare domanda di assegnazione provvisoria?**

Sono ammessi i seguenti motivi:

### **1. Ricongiungimento a familiari:**

- Figli o affidati minori (*anche se non conviventi*);
- Coniuge o persona unita civilmente (*anche se non convivente*);
- Convivente di fatto;
- Genitore (*anche se non convivente*);
- Parente o affine convivente (ad esempio: fratello, sorella, nonno, zio ecc.);
- Con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 104/1992, **anche se non convivente**, ma **solo se il docente ha fatto richiesta nel medesimo anno scolastico a:**
  - fruire dei permessi retribuiti mensili ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, **oppure**
  - beneficiare del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

### **2. Gravi motivi di salute**, documentati con **certificazione sanitaria**.

---

## **12. Posso scegliere liberamente il familiare a cui ricongiungermi?**

Sì. Il personale ha **piena libertà di scelta** del familiare, ad esempio può ricongiungersi al genitore anche se è coniugato o se ha figli.

---

## **13. Quante province si possono indicare nella domanda?**

Solo **una provincia** può essere richiesta. Non è ammessa la richiesta per più province.

---

## **14. È possibile chiedere l'assegnazione provvisoria nel comune di titolarità?**

No, è vietata l'assegnazione nel **comune di titolarità**.

---

**15. È possibile chiedere l'assegnazione all'interno del distretto sub-comunale di titolarità?**

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.

---

**16. Chi ha ottenuto il passaggio di ruolo per il 2025/26 può richiedere assegnazione provvisoria per il 2025/26?**

Sì, è possibile.

---

**17. Ci sono limitazioni o condizioni particolari?**

Sì, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta **solo nella stessa classe di concorso/posto** in cui è stato ottenuto il passaggio di ruolo.

---

**18. Quante preferenze si possono esprimere nella domanda?**

- **Infanzia e Primaria: massimo 20 preferenze**
- **Secondaria di I e II grado: massimo 15 preferenze**

Le preferenze possono essere di vario tipo:

- **Scuole**
  - **Comuni**
  - **Distretti**
  - **Sub-distretti**
  - **Provincia**
- 

**19. È possibile chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno in altra provincia senza titolo?**

Sì, ma **solo** se il docente è **titolare su posto comune** e:

- **è iscritto a un TFA sostegno in corso, oppure**
- **ha svolto almeno un anno di servizio su sostegno** (anche a tempo determinato)

**Attenzione:**

- Hanno **precedenza** i docenti **in possesso di specializzazione sul sostegno**.
  - È **obbligatorio** presentare **anche** domanda per il **posto di titolarità attuale**.
- 

## **20. Posso chiedere assegnazione provvisoria su un altro grado di istruzione o classe di concorso?**

Sì, ma **solo se si è abilitati** per il grado/posto richiesto (art. 4 CCNI). Inoltre:

- La domanda per altro grado/posto è **aggiuntiva e non sostitutiva**.
- Si deve **comunque presentare domanda per il posto/titolarità attuale**.
- **Non è ammesso** richiedere l'assegnazione su un grado **se non si è stati confermati** nel passaggio.

*(Esempio: un docente passato da I a II grado non può chiedere assegnazione sul I grado nello stesso anno.)*

---

## **21. Che trattamento economico si applica in caso di assegnazione provvisoria?**

Se l'assegnazione comporta il passaggio a un posto con **trattamento retributivo superiore**, si applica **il trattamento economico più favorevole**.

Tuttavia, è necessario che venga **stipulato un contratto integrativo** con l'USR competente.

---

## **22. Come si calcola il punteggio per l'assegnazione provvisoria 2024?**

Il punteggio si determina esclusivamente in base **alle esigenze di famiglia**, secondo la tabella allegata al CCNI relativa ai movimenti annuali. **Non vengono valutati** né il servizio (di ruolo o pre-ruolo), né i titoli posseduti (diversamente dalla utilizzazione).

---

## **23. Quali sono i punteggi assegnati ai motivi di famiglia?**

- **Ricongiungimento a coniuge, unione civile, convivente di fatto, figli minori, figli maggiorenni disabili, genitori: 6 punti**
- **Figli minori di 6 anni: 5 punti**
- **Figli tra 6 e 18 anni: 4 punti**
- **Cura e assistenza a figli, coniuge o genitori: 6 punti**

**24. Ci sono condizioni particolari per avere il punteggio di ricongiungimento ai genitori?**

Sì. I genitori devono aver compiuto almeno **65 anni** tra il **1° gennaio** e il **31 dicembre** dell'anno scolastico in cui si richiede l'assegnazione provvisoria.

---

**25. Come si ottiene il punteggio per il ricongiungimento?**

Per avere i **6 punti per il ricongiungimento** occorre:

- Esprimere **come prima preferenza il comune in cui risiede il familiare** o, in mancanza di scuole, un comune vicino;
  - Il punteggio si calcola **solo in relazione alla prima preferenza espressa**.
- 

**26. Qual è la prima preferenza obbligatoria da indicare nella domanda?**

Deve essere indicato, **come prima preferenza**:

- Il **comune (o distretto sub-comunale)** in cui risiede il **familiare a cui ci si ricongiunge**,  
**oppure**
  - Una o più **scuole comprese nel comune di ricongiungimento**.
- 

**27. Cosa si deve fare se nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole del grado richiesto?**

In tal caso, è possibile indicare:

- Un **comune viciniore**, oppure
  - Una **scuola con un plesso situato nel comune di ricongiungimento**.
- 

**28. Posso esprimere preferenze per scuole o comuni diversi dal comune di ricongiungimento?**

Sì, è possibile indicare preferenze anche per scuole o comuni diversi.

**29. Ci sono condizioni particolari per esprimere preferenze fuori dal comune di ricongiungimento?**

Sì, è obbligatorio:

- Inserire **prima** nelle preferenze il **codice sintetico del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento**.
- 

**30. Cosa succede se non inserisco questa preferenza iniziale?**

Tutte le preferenze espresse **fuori dal comune di ricongiungimento** saranno **annullate**.

---

**31. Cosa succede se si usufruisce di una deroga al vincolo?**

In caso di **deroga** (es. per figli minori di 16 anni, assistenza a disabili, ecc.), è **obbligatorio** che:

- La **prima preferenza** coincida con il **comune legato alla deroga**,
- E che sia **lo stesso del ricongiungimento familiare**.

**Nota:** I due comuni (o distretti sub-comunali) devono **necessariamente coincidere**.

---

**32. Cosa succede se si usufruisce di una deroga al vincolo e di una precedenza?**

In caso di **precedenza** (es. per figli minori di 6 o 16 anni, assistenza a disabili, ecc.), è **obbligatorio** che:

- La **prima preferenza** coincida con il **comune legato alla deroga**,
- E che sia **lo stesso del ricongiungimento del familiare**.
- E che sia **lo stesso in cui si esercita la precedenza**.

**Nota:** I tre comuni (o distretti sub-comunali) devono **necessariamente coincidere**.

**33. È necessaria una dichiarazione per la richiesta di assegnazione provvisoria per ricongiungimento?**

Sì, è obbligatoria un'**autodichiarazione** in cui il docente:

- Indica il **grado di parentela** con il familiare;
  - Dichiarare che il familiare **risiede nel comune richiesto da almeno 3 mesi** prima della domanda.
- 

### **34. Ci sono eccezioni al requisito dei 3 mesi di residenza?**

Sì, i **figli nati entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda** sono esclusi da questo vincolo.

---

### **35. Quali sono le categorie di personale con precedenza?**

- **Docenti non vedenti** (L. 120/1991)
  - **Docenti emodializzati** (L. 270/1982)
  - Personale con **disabilità personale** (art. 21 L. 104/92, invalidità > 2/3)
  - Personale con **cure continuative per grave patologia**
  - Personale con **disabilità grave** (art. 33, comma 6, L. 104/92)
  - Genitori o tutori di soggetti con **disabilità grave**
  - Coniuge, di fatto o convivente che assiste l'altro **coniuge, di fatto o convivente con disabilità grave**
  - Figli che assistono **genitori con disabilità grave**
  - Genitori con **figli piccoli** ( $\leq 6$  anni)
  - Genitori con figli **tra 6 e 16 anni** (solo per assegnazioni interprovinciali)
  - **Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità grave**
  - **Assistenza a parenti o affini entro 2°/3° grado con disabilità grave**
  - **Coniuge di personale militare o equiparato:**
  - **Personale con cariche pubbliche negli enti locali**, anche Consiglieri di parità
- 

### **36. Quali sono le condizioni e i vincoli per ottenere la precedenza per assistenza a familiare disabile?**

#### **Domicilio dell'assistito**

- È considerato **valido anche il domicilio**, non solo la residenza, del familiare disabile.

#### **Certificazione "rivedibile"**

- È **ammessa** la certificazione di disabilità "rivedibile" **purché il requisito sia valido oltre il 1° settembre** dell'anno scolastico di riferimento.

**Documentazione necessaria per i seguenti casi:**

La precedenza è riconosciuta solo se, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda, si è **documentato il diritto a fruire di:**

- **Permessi retribuiti mensili** per l'assistenza (art. 33, comma 3, L. 104/1992),  
**oppure**
- **Congedo straordinario** per assistenza (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)

Questa documentazione è **obbligatoria esclusivamente** per:

- Figli che assistono **genitori** con disabilità grave
- **Fratelli e sorelle non conviventi** del disabile in situazione di gravità
- **Parenti o affini entro il 2° o 3° grado** che assistono un soggetto con disabilità grave